A. Cammelli e E. Fameli (a cura di), "Informatica, Diritto, Ambiente. Tecnologie dell'informazione e diritto dell'ambiente" Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 1, Napoli, ESI, 1997, pp. 37-47

Informazione ambientale e riservatezza industriale verso l'attuazione delle regole europee sul controllo integrato degli inquinamenti (Direttiva IPPC n. 96/61/CE) e sull'ecogestione (Regolamento n. 1836/93 EMAS)

LUCIANO BUTTI*

SOMMARIO: 1. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali nell'evoluzione della normativa interna.– 2. Il limite della riservatezza industriale alla disponibilità delle informazioni ambientali. 3. Gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese dalla normativa ambientale e il problema della libertà dalle autoincriminazioni. – 4. Pubblicità delle informazioni ambientali nell'ambito del sistema di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). – 5. Pubblicità delle informazioni ambientali nell'ambito del nuovo sistema di gestione ambientale previsto dal Regolamento EMAS (*Eco Management and Audit Scheme*).

1. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA

L'art. 14, terzo comma, della Legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che «qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità alle leggi vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione e può ottenerne copia previo rimborso delle spese»[1].

* Avvocato specializzato nel settore del Diritto ambientale e della sicurezza.

[1] La letteratura sull'argomento è sconfinata. V. per tutti – ed anche per accurate indicazioni bibliografiche – E. FAMELI e A. CAMMELLI (a cura di), *Diritto all'informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino*, Padova, CEDAM, 1996.

La non agevole applicazione della norma in esame è stata causata, almeno in parte, dalle difformi interpretazioni che essa consente. In particolare, si è a lungo discusso circa la esatta natura giuridica del diritto di accesso alle informazioni ambientali regolato dalla Legge n. 349/1986 e circa la necessità o meno della sussistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente. Mentre, a nostro avviso, il problema davvero centrale è quello della precisa definizione di ambiti e limiti dell'informazione ambientale.

Inoltre l'art. 14 della Legge n. 349/1986 è stato seguito da altri specifici interventi normativi, fra loro purtroppo non coordinati e talora contraddittori, sul tema del diritto dei cittadini ad ottenere informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

In primo luogo l'art. 7, terzo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle Autonomie Locali»), dopo aver ribadito che, in mancanza di una specifica indicazione contraria della legge, «tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici» e pur continuando a parlare, nella rubrica, di «diritti d'accesso e di informazione dei cittadini», consente al sindaco o al presidente della provincia, a determinate condizioni, di rendere riservato un atto la cui diffusione «possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese».

Ancor più recentemente la Legge 7 agosto 1990, n. 241, («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») contiene una organica disciplina della materia, non sempre coincidente con quella della Legge n. 142/1990, approvata poche settimane prima e imperniata sui seguenti principî:

a) notevole ampiezza del concetto di documento amministrativo, sottoposto, in linea di principio, al regime della pubblicità: sono ricompresi anche gli atti «interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa» (art. 22, secondo comma);

b) possibilità dell'Amministrazione di negare l'accesso a un documento al fine di tutelare «la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese» (art. 24, secondo comma), in casi e a condizioni peraltro non uniformi a quelli previsti dalla Legge n. 142/1990;

c) espressa previsione di un procedimento accelerato davanti al TAR e al Consiglio di Stato contro il rifiuto o il silenzio (protrattosi per trenta giorni) sulla richiesta di accedere a un documento amministrativo (art. 25)[2].

Infine, e recentissimamente, il Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (in Supplemento ordinario n. 48/L alla G.U. 6 marzo 1997, n. 54) ha introdotto nuove norme specificatamente attuative della Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. La prima preoccupazione del nuovo provvedimento legislativo appare quella di chiarire espressamente che le informazioni ambientali sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta, «senza che questi debba dimostrare il proprio interesse» (art. 3). Il nuovo provvedimento legislativo propone poi una definizione assai larga della nozione di «informazioni relative all'ambiente» (art. 2, lettera *a*), prevedendo tuttavia una serie di «Casi di esclusione» (art. 4) sostanzialmente non dissimili da quelli desumibili dalla normativa previgente. Esso inoltre conferma (art. 6) la procedura accelerata davanti al TAR introdotta dalla Legge n. 241/1990 e consente (art. 4, comma quinto) il rifiuto di fornire informazioni contenute in atti interni della Amministrazione[3].

2. Il limite della riservatezza industriale alla disponibilità delle informazioni ambientali

Il significato essenziale dell'art. 14 della Legge n. 349/1986 e della normativa successiva sul diritto di accesso alle informazioni ambientali – sino al recentissimo Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 – risiede a mio avviso nella fissazione del principio della pubblicità delle informazioni ambientali e nella previsione che esclusivamente nelle ipotesi e con le formalità previste dalla legge possano essere introdotte limitazioni a tale principio.

[2] Secondo il Consiglio di Stato la Legge n. 241/1990 introduce «un autonomo diritto soggettivo all'informazione, in vista della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa» (Cons. Stato, Sezione IV, n. 148/1994).

[3] Con ciò facendo un passo indietro rispetto a quanto previsto, come abbiamo visto, dalla Legge n. 241/1990; non sempre, dunque, l'attuazione delle norme comunitarie si traduce in un passo avanti del livello di tutela ambientale e di garanzia dei diritti dei cittadini.

Fra le finalità per la cui tutela è possibile limitare – alle condizioni previste dalla Direttiva comunitaria n. 90/313/CEE, dalle Leggi n. 142/1990 e n. 241/1990 e dal Decreto legislativo n. 39/1997 – l'accesso ai documenti amministrativi, vi è quella consistente nella tutela del diritto alla «riservatezza» delle imprese.

Al riguardo, un primo riferimento normativo è offerto dal secondo comma dell'art. 20 della Legge n. 833/78 («Riforma sanitaria»), in forza del quale le Unità Sanitarie devono garantire la tutela del segreto industriale per quanto riguarda «la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente».

Inoltre, per gli impianti soggetti alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti (D.P.R. n. 175/1988) il segreto industriale viene ribadito espressamente (art. 11), pur con i temperamenti resi necessari dalla presenza di un preciso dovere delle autorità di informare la popolazione.

Un punto centrale da esaminare, alla luce delle normative nazionali ed europee richiamate, riguarda dunque il rapporto fra diritto all'informazione ambientale e riservatezza industriale.

In proposito la giurisprudenza amministrativa[4] ha avuto modo d'intervenire puntualmente, con specifico riferimento alla pubblicità delle informazioni sui rischi industriali prevista dal D.P.R. n. 175/1988. Il ricorso con cui è iniziata la procedura giudiziaria proveniva da un cittadino, il quale ricorreva contro il provvedimento della Giunta provinciale che gli aveva negato la possibilità di accedere alla documentazione relativa alle sostanze, alle materie prime e al ciclo produttivo di un noto stabilimento industriale (fornendo, invece, soltanto i dati sulle emissioni). Secondo il ricorrente veniva in tal modo violata tanto la normativa generale sull'informazione ambientale (art. 14, Legge 3 luglio 1986, n. 349), quanto quella specifica sull'informazione relativa ai fatti che possono provocare inquinamento atmosferico (art. 18, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), quanto infine quella sui rischi d'incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (art. 11, D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175).

Il Tribunale amministrativo, respingendo le eccezioni preliminari della Provincia di Bologna e dell'impresa interessata, ha riconosciuto che la cosiddetta informazione ambientale costituisce oggetto di un «diritto

[4] V. TAR per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione II, 20 febbraio 1992, n. 78.

soggettivo pubblico» e deve essere considerata una specificazione del più generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguente utilizzabilità anche del particolare strumento giurisdizionale (un ricorso al TAR «accelerato») previsto da tale ultima legge.

Tuttavia, secondo il Tribunale, il diritto all'informazione ambientale, considerato nei suoi esatti contorni e nei suoi inevitabili limiti a garanzia del segreto industriale, non impone il rilascio dei dati riguardanti una descrizione dettagliata del ciclo produttivo e delle sostanze in esso utilizzate. Ciò che invece deve essere comunicato, perché direttamente riguardante lo stato dell'ambiente inteso come complesso delle condizioni esterne in cui vive l'uomo, è «quanto direttamente riguarda le emissioni in atmosfera di qualunque natura ed ogni altro aspetto che riguardi direttamente l'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente».

3. Gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese dalla normativa ambientale e il problema della libertà dalle autoincriminazioni

Strettamente collegato al tema del rapporto tra informazione ambientale e riservatezza industriale è quello dell'obbligo, sussistente a carico delle imprese, di fornire alle Amministrazioni Pubbliche una serie di dati e notizie, proprio in materia ambientale.

La mole di documenti e informazioni che, sulla base della normativa ambientale vigente, le imprese devono periodicamente recapitare alla Pubblica Amministrazione è imponente[5].

Solo in piccola parte questo complesso apparato di burocrazia ambientale è stato semplificato per effetto della legge istitutiva del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale)[6] e delle sue prime timide applicazioni[7].

[5] V. in proposito L. Butti, *Adempimenti per le imprese*, Milano, Pirola - Il Sole 24 Ore, 2ª ed., 1997.

[6] Legge 25 gennaio 1994, n. 70.

[7] Con D.P.C.M. 6 luglio 1995 è stato provvisoriamente introdotto un M.U.D. per ora limitato – nella sostanza – alle denunce annuali concernenti lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

La necessità di soddisfare – in ossequio al diritto alla informazione ambientale – eventuali richieste di terzi privati (ad esempio, associazioni ambientaliste) tendenti a conoscere il contenuto delle dichiarazioni ambientali di una determinata impresa, senza peraltro pregiudicare il segreto industriale, potrà costringere i depositari delle informazioni ad operare valutazioni di merito, comunicando soltanto in parte il contenuto delle dichiarazioni rese dalle imprese[8].

Diverso problema è quello dell'utilizzazione degli stessi dati da parte delle pubbliche amministrazioni cui vengono trasmessi, o da parte di altri uffici. Potrebbe, per esempio, accadere che il pubblico ministero si rivolga alle Camere di commercio chiedendo copia della dichiarazione ambientale di una determinata impresa. Sulla base delle vigenti norme di procedura penale pare evidente che la richiesta dovrà essere accolta. Ciò pone, con tutta evidenza, due problemi assai delicati.

In primo luogo, la dichiarazione ambientale, in quanto documento proveniente dal potenziale imputato, può entrare a far parte del fascicolo del dibattimento (art. 237 c.p.p.), divenendo così interamente conoscibile da parte di chiunque.

Inoltre, e soprattutto, l'utilizzazione della dichiarazione ambientale come strumento d'indagine penale e/o di formazione della prova può presentare delicati risvolti di natura giuridica, in relazione al principio di «libertà dalle autoincriminazioni», sulla base del quale – com'è noto – a nessuno può essere richiesto di fornire le prove della propria eventuale colpevolezza e, più in generale, prove suscettibili di pregiudicare lo svolgimento dei suoi assunti difensivi in un già instaurato od eventuale processo.

Un problema di questo genere è stato recentemente esaminato dalla Corte costituzionale con riferimento alla denuncia annuale sui rifiuti (art. 3, commi 3 e 9-octies della Legge n. 475/1988), oggi confluita nel M.U.D. La legge citata sanzionava penalmente, tra l'altro, la dichiarazio-

[8] Infatti, secondo la giurisprudenza esaminata nel paragrafo precedente, il diritto all'informazione ambientale non impone il rilascio dei dati riguardanti una descrizione dettagliata del ciclo produttivo e delle sostanze in esso utilizzate; ciò che invece dev'essere comunicato, perché direttamente riguardante lo stato dell'ambiente inteso come complesso delle condizioni esterne in cui vive l'uomo, è quanto direttamente riguarda le emissioni in atmosfera di qualunque natura e ogni altro aspetto che riguardi direttamente l'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente

ne infedele[9]. Il soggetto obbligato poteva pertanto trovarsi di fronte a una drammatica alternativa: o rispettava gli obblighi previsti dalla Legge n. 475/1988, trasmettendo in modo veritiero i dati che gli venivano richiesti e sottoponendosi così al rischio d'un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti, o evitava la trasmissione dei dati (ovvero li trasmetteva in modo incompleto o infedele), sottoponendosi ugualmente al rischio d'un processo penale per l'omessa o infedele comunicazione dei dati. In altre parole, l'imprenditore, in caso d'irregolare smaltimento dei propri rifiuti, veniva nella sostanza «costretto» dal legislatore a scegliere tra la confessione d'un preesistente reato (l'irregolare smaltimento dei rifiuti) e la commissione di un nuovo reato (l'infedele comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti).

Con una recente ordinanza[10] la Corte costituzionale ha ritenuto che la previsione di una sanzione penale in caso di trasmissione incompleta o infedele della denuncia annuale sui rifiuti (oggi, come abbiamo visto, ricompresa nel M.U.D. e punita solo con una sanzione amministrativa *ex* D.L. n. 22/1997) non violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e in particolare il principio di libertà dalle autoincriminazioni. Infatti, secondo la Corte:

- gli obblighi di comunicazione relativi ai rifiuti sono diretti alla tutela dell'ambiente, «garantita come diritto fondamentale dall'art. 9 della Costituzione, e trovano, altresì, specifico fondamento nell'art. 41, secondo comma, della Costituzione per il quale l'iniziativa economica privata deve svolgersi in modo da garantire 'la sicurezza, la libertà e la dignità umana', da ricollegarsi anche alla tutela dell'ambiente»;
- tali obblighi vengono inoltre assunti sulla base di una libera scelta dell'individuo di svolgere un'attività economica che comporta oneri previsti dalla legge;
- il diritto al silenzio dell'imputato, in quanto specificazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) opera soltanto dal momento dell'instaurazione del procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato «si soggettivizza nei confronti di una determinata persona».

[9] Oggi tale violazione è stata depenalizzata ed è sanzionata in via soltanto amministrativa, per effetto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (la nuova legge quadro in materia di gestione dei rifiuti).

[10] V. Corte Cost., 27-31 maggio 1996, n. 186, riguardante la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 7 aprile 1995 del Pretore di Vicenza.

4. PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

È stata recentemente approvata la Direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)[11], la quale si propone un duplice obiettivo:

- il superamento dell'approccio normativo settoriale (aria, acqua, suolo, rumori, ecc.) anche attraverso la previsione di un'unica procedura autorizzatoria;
- la migliore definizione e la più larga adozione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di ottenere il conseguimento dei valori di qualità ambientale previsti nell'area dove è localizzato l'impianto.

È decisivo che, in sede di attuazione di questa Direttiva nel nostro Paese, ne prevalga un'interpretazione in linea con le aspettative delle imprese. Si tratta dunque di:

- adottare un concetto ampio di «controllo integrato degli inquinamenti» (analogo a quello da tempo accolto dall'OCSE);
- istituire un'unica procedura autorizzatoria per gli aspetti ambientali (anziché procedure soltanto coordinate);
- cogliere l'occasione offerta dalla Direttiva IPPC per procedere una volta per tutte sulla strada della semplificazione della normativa ambientale.

Il rischio è invece quello che la procedura di controllo integrato si aggiunga alle altre già vigenti, determinando un'ulteriore complicazione del quadro normativo e procedurale.

La Direttiva IPPC si occupa anche di «accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione», prevedendo in particolare che vengano messi a disposizione del pubblico:

- le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali;
- le relative decisioni dell'autorità competente;

[11] In G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. l 257/26. Sul controllo integrato degli inquinamenti v. N. EMMOT e N. HAIGH, *Integrated Pollution Prevention and Control: UK and EC Approaches and Possible Next Steps*, in «Journal of Environmental Law», 1996, f. 2, p. 301. In termini generali, sulla storia e sulle linee di tendenza della protezione ambientale in ambito comunitario, v. G. CORDINI, *Diritto ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale*, Padova, CEDAM, 1995.

- i risultati dei controlli.

L'accesso alle informazioni ambientali deve tuttavia avvenire «nel rispetto delle restrizioni previste dall'art. 3, paragrafi 2 e 3 della Direttiva 90/313/CEE», riguardante la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Ne consegue, per quanto è principalmente rilevante in questa sede:

- l'esclusione, dal regime di pubblicità, dei dati che riguardino «la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale»;
- la possibilità e necessità di fornire una «comunicazione parziale», quando occorra estrapolare le informazioni che vanno rese disponibili da quelle che devono invece rimanere riservate.

Resta perciò confermato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa italiana che – nell'ambito delle informazioni riguardanti un'azienda – distingue tra quelle soggette al regime di pubblicità per i cittadini e quelle invece sottratte a tale regime per la tutela della riservatezza industriale.

5. PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PREVISTO DAL REGOLAMENTO EMAS (*ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME*).

Come è noto, il sistema volontario di gestione ambientale previsto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 EMAS (*Eco Management and Audit Scheme*)[12] si aggiunge agli obblighi previsti dalla normativa ambientale, con l'intento di spingere le imprese ad assumere volontariamente ulteriori impegni, finalizzati al progressivo, costante e ragionevole miglioramento

[12] Ampie informazioni – periodicamente aggiornate – sulla procedura EMAS e sulla normativa ISO sono disponibili al seguente sito Internet: *http://www.csa.ca/isotcs/207emas.html*. Per un inquadramento generale sul tema dei sistemi di gestione ambientale v. fra gli altri: D. ANDREIS, *Quando il certificatore fa rotta sull'ambiente*, in «Impresa Ambiente», 1996, f. 8, p. 54; F. CIAMPELLI, *Più dialogo fra imprese e istituzioni*, in «Impresa Ambiente», 1997, f. 1, p. 32; V. D'INCOGNITO, *Norme di certificazione per imprese eco-efficienti*, in «Impresa Ambiente», 1996, f. 8, p. 50; M. DELOGU, DUBINI-GIUIUZZA, *Gestire l'ambiente*, Milano, Pirola – Il Sole 24 Ore, 1995, Collana «Attualità Ambiente» diretta da RAPISARDA e SASSOON; P. GIAMPIETRO, *Normativa interna e convalida del sito*, in «Ambiente», 1995, f. 11, p. 27; D. PERNIGOTTI, *Sistemi di gestione: il segreto è l'integrazione*, in «Impresa Ambiente», 1997, f. 1, p. 42.

dell'efficienza ambientale, in vista della riduzione delle incidenze ambientali a livelli non superiori a quelli corrispondenti all'applicazione economicamente praticabile delle migliori tecnologie disponibili[13]. Un obiettivo davvero importante, se si considera che, per far fronte ai sempre crescenti problemi ambientali[14], appare indispensabile uno sforzo delle imprese diretto ad anticipare i tempi previsti dalla normativa per il raggiungimento degli *standard* di qualità ambientale[15].

Nell'ambito dell'Unione Europea, il Regolamento EMAS costituisce – esclusivamente per le imprese industriali – un'alternativa (e in alcuni casi un possibile passo ulteriore) rispetto all'applicazione del sistema di gestione ambientale previsto dalle ISO della serie 14.000[16]: con il principale vantaggio, rispetto a queste ultime, di essere probabilmente più utile, per le imprese, in termini di rapporti con le pubbliche amministrazioni. Ma la rilevanza di questo aspetto dell'adesione al sistema EMAS non dipende dal Regolamento europeo, bensì dalle decisioni che verranno adottate in proposito nei singoli Paesi. In Italia mancano ancora (a differenza di quanto accade, per esempio, in Germania) norme nazionali tali da alleggerire concretamente le procedure applicabili alle imprese dotate di certificazione EMAS, ma sono in corso interessanti esperimenti a livello di Enti locali.

Nel nostro Paese, il successo e l'immagine del sistema EMAS dipenderanno poi, almeno in parte, dalla capacità dell'Italia di modificare le linee guida della normativa ambientale attualmente vigente: nella quale, come si è osservato, l'osservanza degli obblighi, specialmente formali e burocratici, imposti dalle norme è forse persino più difficile del raggiungimento di elevati *standard* di qualità ambientale.

Il nuovo sistema ad adesione volontaria di gestione ambientale, prefigurato dal Regolamento EMAS, costituisce fonte di diritti – oltre che per

[13] V. art. 3, lettera *a* del Regolamento.

[14] Si pensi alla – sempre più chiaramente dimostrata – diretta rilevanza sanitaria dell'inquinamento atmosferico delle metropoli (cfr. al riguardo la recente analisi dell'Osservatorio epidemiologico del Lazio, in *News-letter Ambiente*, Edizioni Ambiente, 16 maggio 1996).

[15] È il caso della recente decisione di AGIP Petroli di distribuire benzina senza piombo con benzene ridotto all'1% con tre anni di anticipo sulle indicazioni di legge (v. informazioni al riguardo in *News-letter Ambiente*, Edizioni Ambiente, 6 giugno 1996).

[16] Sui rapporti fra ISO 14000 ed EMAS v. fra gli altri LONGO, *Vademecum per l'ISO 14000*, in «Impresa Ambiente», 1997, f. 2, p. 46.

i titolari delle imprese[17] – anche per i cittadini: i quali hanno diritto a venire a conoscenza «in modo appropriato»[18] delle dichiarazioni ambientali convalidate.

Ma qual è - nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento EMAS - l'oggetto del diritto del pubblico ad essere informato? Sulla base del Regolamento comunitario:

- le dichiarazioni ambientali convalidate devono essere portate a conoscenza del pubblico (art. 3, lettera *h*)[19];
- esse comprendono varie informazioni, fra le quali «un compendio dei dati quantitativi» concernenti le emissioni, i rifiuti, gli scarichi e gli altri aspetti ambientali rilevanti (art. 5, paragrafo 3, lettera *c*);
- l'esigenza della riservatezza industriale viene però ribadita (v. per esempio Allegato III, lettera A, «Procedure») e sono comunque escluse dal regime di pubblicità le delicate attività dei verificatori, precedenti l'eventuale convalida (cfr. Allegato III, lettera B).

Ne consegue, ancora una volta, una sostanziale corrispondenza con quanto previsto nell'ambito IPPC e con le conclusioni della nostra giurisprudenza amministrativa.

[17] I quali, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa, hanno ovviamente un vero e proprio diritto alla registrazione del sito e a tutto ciò che ne deriva.

[18] V. art. 3, lettera *h*, del Regolamento EMAS.

[19] E a tal fine è previsto, molto opportunamente, che esse vengano «concepite per il pubblico» e redatte «in forma concisa e comprensibile» (art. 5, par. 2).